



PROVINCIA DI PIACENZA

Prov. N. 128 del 04/11/2022

Proposta n. 1600/2022

**OGGETTO: ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI.
ATTIVAZIONE DELLE SELEZIONI UNICHE PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI
IDONEI ALL'ASSUNZIONE DI CUI ALL'ART. 3 BIS D.L.80/2021**

II PRESIDENTE

Visto l'art. 3 bis del D.L. 9 giugno 2021, convertito con Legge 6 agosto 2021, n. 113, che ha introdotto nell'ordinamento una nuova modalità di reclutamento di personale, prevedendo, al comma 1, che:

"Gli enti locali possono organizzare e gestire in forma aggregata, anche in assenza di un fabbisogno di personale, selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, per vari profili professionali e categorie, compresa la dirigenza";

Richiamata la legge 56/2014, in particolare:

- art. 1, comma 85 alla lett. d, laddove prevede, tra le funzioni fondamentali della Provincia l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- art. 1, comma 88, laddove prevede che la Provincia può altresì esercitare, d'intesa con i comuni, le funzioni di [...] organizzazione di concorsi e procedure selettive";

Richiamata la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 42 del 16/12/2021 ad oggetto "NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2022-2024. APPROVAZIONE" e successivi aggiornamenti e integrazioni;

Atteso che, tra gli obiettivi strategici del DUP 2022-2024, viene rafforzato il ruolo della Provincia quale "Casa dei Comuni", con l'obiettivo di proseguire, qualificare ed ampliare le attività di supporto ai comuni;

Ritenuto, nell'ambito delle suddette previsioni, di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 3-bis del richiamato Decreto Legge 9 giugno 2021 n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni, attivando

in qualità di ente capofila le procedure selettive per la formazione di elenchi di idonei, al fine di velocizzare le procedure di assunzione e di semplificare gli adempimenti a carico delle unioni e dei comuni del territorio provinciale, in un'ottica di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;

Atteso che l'art. 3 bis del D.L.80/2021 disciplina al comma 5 le modalità di formazione di tali elenchi di idonei, tempistiche relative al loro aggiornamento e loro durata e al successivo comma 6 sono inoltre previsti gli adempimenti connessi alle selezioni uniche e l'ambito di applicazione delle stesse;

Preso atto in particolare che, come previsto dal citato art. 3 bis D.L.80/2021, comma 2, i rapporti tra gli enti locali e le modalità di gestione delle selezioni verranno disciplinati in appositi accordi, che terranno conto di tutti gli aspetti previsti nel medesimo richiamato art. 3 bis, in particolare:

- l'attivazione di tale strumento può avvenire anche in assenza del fabbisogno di personale approvato;
- l'Ente attinge agli elenchi di idonei per la copertura delle posizioni programmate nei rispettivi piani dei fabbisogni di personale in assenza di graduatorie proprie in corso di validità per la medesima categoria e profilo;
- l'Ente interessato procede alle assunzioni, previo interpello tra i soggetti inseriti negli elenchi, ogniqualvolta si verifichi la necessità di procedere all'assunzione di personale in base ai documenti programmatori definiti dal singolo ente;

Visto l'art.15 della Legge 241/1990 che consente genericamente alle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Visto lo schema di accordo predisposto dall'Ufficio di Staff Personale, Affari Generali, Contratti per la definizione dei rapporti tra gli enti locali, le modalità di gestione delle selezioni, la composizione delle commissioni, l'utilizzo dell'elenco di idonei da parte degli Enti e i reciproci rapporti finanziari;

Stabilito, per quanto riguarda gli aspetti finanziari, che:

- le spese di funzionamento per la formazione degli elenchi (compensi componenti commissione, se dovuti; affidamento incarichi a ditte specializzate; attività di supporto e collaborazione, ecc.), vengono finanziate, annualmente, dalla Provincia di Piacenza
- la Provincia, quale Ente capofila nella gestione delle selezioni per la formazione degli elenchi di idonei, introiterà la tassa di selezione pari ad € 10,00 (di cui all'art.14, comma 6 del vigente Regolamento di Organizzazione) e che, pertanto, al momento dell'interpello predisposto da ciascun Ente aderente all'accordo, null'altro sarà richiesto ai candidati;
- ai fini di garantire la massima adesione degli enti del territorio provinciale all'iniziativa, sarà previsto un contributo di partecipazione alle spese solo nel momento dell'accesso agli elenchi per l'effettiva assunzione di personale (interpello), la cui entità sarà predeterminata in un contributo fisso parametrato alla classe demografica dell'Ente richiedente, come meglio disciplinato nello schema di accordo;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'approvazione dello schema di accordo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, al fine di poter procedere a proporla formalmente l'adesione agli enti del territorio e ad avviare la reciproca collaborazione;

Dato atto che:

- il modello di interpello previsto dal richiamato articolo 7 dello schema di accordo verrà inviato agli enti aderenti successivamente alla sottoscrizione dell'accordo;

- la data di scadenza prevista dell'accordo è il 31 dicembre 2025;
- l'art. 9 dello schema di accordo prevede che il recesso di un ente prima della scadenza dell'accordo sia possibile con un preavviso di almeno 30 giorni da inviarsi alla Provincia;
- lo stesso articolo 9 prevede, inoltre, che l'eventuale entrata di un ente in fase successiva a quella iniziale, si concluda, in ogni caso, alla data del 31/12/2025;

Ritenuto che, in fase di prima applicazione:

- l'adesione all'accordo da parte degli enti debba pervenire entro il 15 dicembre 2022;
- al fine di incentivare l'adesione tempestiva degli enti del territorio, la Provincia si riserverà di rimandare la decorrenza di eventuali adesioni tardive dal 1°giorno del terzo mese successivo alla data di sottoscrizione dell'accordo;

Visti, inoltre, i seguenti pareri, resi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n° 267:

- parere favorevole espresso in merito alla regolarità tecnica dell'assumenda proposta, sottoscritto dal Direttore Generale;
- parere favorevole espresso in merito alla regolarità tecnica dell'assumenda proposta, sottoscritto dal Dirigente dell'Ufficio di Staff "*Personale Affari Generali Contratti*";
- parere favorevole espresso in merito alla regolarità contabile dell'assumenda proposta, sottoscritto dal Dirigente dell'Ufficio di Staff "*Bilancio, Patrimonio e Acquisti*";

Sentito il Segretario Generale;

Visti:

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- l'art. 13, comma 3, dello Statuto dell'Ente, per il quale i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente;

Dato atto che con l'insediamento della Presidente, avvenuto il 25 settembre 2022, è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2022-2026;

Visti, infine:

- il D.Lgs. n° 267/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" e successive integrazioni e modifiche;
- il D.Lgs. n° 165/2001 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche*" e successive integrazioni e modifiche;
- il D.Lgs. n° 150/2009 "*Attuazione della Legge 4 marzo 2009 n° 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni*";
- la Legge n° 190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*";
- il D.Lgs. n° 33 del 14 marzo 2013, avente ad oggetto il "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicazione, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*";

• la Legge 7 aprile 2014 n° 56 "*Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni*", così come modificata con D.L. 24/04/2014 n° 66 e dal D.L. 24 giugno 2014, n° 90;

• la Legge Regionale 30 luglio 2015, n° 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

• i vigenti:

• Regolamento provinciale di Organizzazione;

• Regolamento provinciale di Contabilità;

D I S P O N E
per quanto indicato in narrativa:

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, lo *schema di accordo per la definizione dei rapporti e delle modalità di gestione delle selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione degli enti locali del territorio provinciale*, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, contenente la regolamentazione delle procedure di cui all'art. 3 bis del D.L. 80/2021, convertito in Legge 113/2021;

2. dare atto che:

- il modello di interpello, ivi citato, verrà inviato agli enti aderenti successivamente alla sottoscrizione dell'accordo;
- la data prevista di scadenza dell'accordo è il 31 dicembre 2025;
- l'art. 9 dello schema di accordo prevede che, una volta perfezionato l'accordo, il recesso di un ente prima della scadenza dello stesso sia possibile con un preavviso di almeno 30 giorni da inviarsi alla provincia;
- l'eventuale entrata di un ente in fase successiva a quella iniziale, si concluda, in ogni caso, alla data del 31/12/2025;

3. di dare inoltre atto che, in fase di prima applicazione dell'art. 3 bis del d.l. 80/2021:

- l'adesione all'accordo da parte degli enti debba pervenire entro il 15 dicembre 2022;
- al fine di incentivare l'adesione tempestiva degli enti del territorio, la Provincia si riserverà di rimandare la decorrenza di eventuali adesioni tardive dal 1°giorno del terzo mese successivo alla sottoscrizione dell'accordo;

4. di ricondurre l'attuazione del presente provvedimento, per quanto di competenza, alla Direzione Generale, in particolare, per la presentazione e diffusione dell'iniziativa tra gli Enti del Territorio e all'Ufficio di staff Personale, Affari generali, Contratti, per gli adempimenti attuativi, riconoscendo fin da ora la facoltà di apportare al testo eventuali

variazioni non sostanziali, concordate tra le parti, che si rendessero necessarie per il miglior esito delle attività;

5. ***che*** il presente provvedimento é da intendersi ***esecutivo*** all'atto della sua sottoscrizione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PATELLI MONICA

con firma digitale

SCHEMA DI ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI E DELLE MODALITÀ DI GESTIONE DELLE SELEZIONI UNICHE PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI IDONEI ALL'ASSUNZIONE NEI RUOLI DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI ENTI LOCALI (decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, articolo 3-bis, convertito in Legge 6/8/2021, n. 113)

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, con il presente atto a valere tra le parti ad ogni effetto,

tra:

la Provincia di Piacenza - con sede in PIACENZA Cod. Fisc. 00233540335, legalmente rappresentata e costituita nel presente atto dal, in qualità di, domiciliato per la sua carica presso la sede della Provincia

e

il ..., con sede in ..., ... (...), - Cod. Fisc. ..., rappresentato dalla dott. ..., in qualità di ..., domiciliata per la sua carica presso la sede municipale del Comune di ...,

abilitati alla firma dell'accordo in nome e per conto degli Enti di rispettiva appartenenza, di seguito individuate per brevità anche come "amministrazioni" o "parti", che rappresentano, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

PREMESSO CHE

- l'art. 15 della legge n. 241/1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere fra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- ai sensi dell'articolo 3-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, nel testo introdotto dalla legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113, gli enti locali possono organizzare e gestire, in forma aggregata, selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, per vari profili professionali e categorie, compresa la dirigenza;
- la Provincia di Piacenza, nell'ambito della previsione contenuta nell'art. 1 comma 85 lettera d) «...assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali» e comma 88 «La provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni ...omissis...e di organizzazione di concorsi e procedure selettive» della legge 56/2014, intende avvalersi, d'intesa con gli enti locali del proprio territorio provinciale soggetti alla disciplina del D. Lgs. 267/2000, della facoltà prevista dal richiamato art 3-bis, attivando in qualità di ente capofila le procedure selettive per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione;
- l'attivazione di tale strumento può avvenire anche in assenza del fabbisogno di personale approvato;
- l'ente deve risultare privo di graduatorie proprie in corso di validità per la medesima categoria e profilo;
- il comma 2, del citato articolo 3-bis, d.l. 80/2021, prevede espressamente l'approvazione di un apposito accordo per la disciplina dei rapporti e delle modalità di gestione delle selezioni;

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite,

SI APPROVA E SI STIPULA IL SEGUENTE ACCORDO,

Articolo 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo

Articolo 2 Finalità, ente capofila e fasi procedurali

1. L'obiettivo della presente procedura è quello di ridurre i tempi e semplificare le modalità di reclutamento del personale della Provincia e degli enti locali aderenti del territorio provinciale.
2. A tale fine, la Provincia di Piacenza e gli enti locali aderenti del territorio provinciale soggetti alla disciplina del d.lgs. 267/2000 intendono avvalersi della facoltà prevista dall'art. 3-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con legge 113/2021 - e successive modificazioni ed integrazioni - dando atto che il ruolo di ente capofila viene svolto dalla Provincia di Piacenza.
3. La procedura si svolge in due fasi:
 - a. *formazione degli elenchi di idonei*: fase gestita interamente dalla Provincia, secondo le modalità meglio specificate al successivo art. 4;
 - b. *interpello sugli elenchi di idonei*: fase gestita dall'Ente aderente o dalla Provincia per il proprio fabbisogno, secondo le modalità meglio specificate al successivo art. 7.

Articolo 3 Categorie e profili delle selezioni

1. Gli elenchi degli idonei all'assunzione potranno riguardare tutti i profili e le categorie previste nel comparto delle Funzioni locali, compresa la qualifica dirigenziale.
2. La Provincia definirà i profili professionali per i quali saranno avviate le procedure per le selezioni uniche, individuati secondo le proprie necessità ed eventualmente sulla base delle segnalazioni ricevute dagli enti locali, nell'ottica di individuare profili comuni a più richieste, dandone opportuno avviso ai medesimi.
3. Le procedure di selezione terranno conto della possibile diversità terminologica nella definizione dei profili presso i diversi enti locali aderenti: a tal fine, l'ente aderente indicherà nell'interpello la definizione del profilo nella propria dotazione organica e l'attestazione di equivalenza con il profilo con cui è denominato l'elenco di idonei al quale intende attingere, tenuto conto degli specifici requisiti richiesti in fase di formazione dell'elenco (ad es., titolo di studio).

Articolo 4 Modalità di gestione delle selezioni per la formazione degli elenchi

1. Per lo svolgimento delle selezioni uniche, finalizzate alla formazione di elenchi di idonei all'assunzione (*Prima fase*) la Provincia provvede:
 - a. all'approvazione e alla pubblicazione del bando;
 - b. all'organizzazione della selezione secondo le modalità ivi specificate (raccolta domande, tipologia di prova selettiva, ecc.);
 - c. all'approvazione dell'elenco degli idonei e successiva pubblicazione sul proprio portale;
 - d. alla verifica a campione della veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda per la partecipazione alla selezione;
2. Nella gestione di questa fase, come per gli ulteriori adempimenti qui descritti, la Provincia potrà avvalersi delle proprie strutture interne, di dipendenti degli enti locali aderenti – nel rispetto della normativa vigente in materia - di società specializzate nel reclutamento e nella selezione del personale e/o avvalendosi del supporto e collaborazione di altri soggetti pubblici e privati, precisando che, in ogni caso, il servizio non può essere completamente esternalizzato.

Articolo 5 Commissione delle selezioni e formazione degli elenchi di idonei

1. La commissione per la formazione degli elenchi di idonei è composta da tre componenti, oltre eventuali componenti esperti aggiuntivi e un segretario verbalizzante, garantendo la presenza di entrambi i sessi e viene nominata dalla Provincia tra soggetti interni e/o esterni.

2. La commissione viene presieduta, di norma, da un dirigente della Provincia o da un dirigente dell'Ente Locale che ha sottoscritto l'accordo; allo stesso modo, i membri esperti potranno essere reperiti prioritariamente tra i dipendenti della Provincia e degli enti convenzionati, nel rispetto della normativa vigente in materia.
3. Al termine dei propri lavori la Commissione formulerà un elenco di idonei formato dai concorrenti che avranno superato la selezione secondo i criteri stabiliti nel bando e provvederà a trasmettere i verbali della Commissione all'Ufficio di Staff Personale, Affari Generali, Contratti della Provincia per la verifica di regolarità formale delle operazioni svolte, nonché sulle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione dei candidati inseriti nell'elenco (a campione) e da ultimo per l'approvazione definitiva degli elenchi.

Articolo 6 La gestione degli elenchi di idonei

1. La gestione degli elenchi di idonei è di esclusiva competenza della Provincia. Gli elenchi hanno una durata di tre anni dalla data della loro prima approvazione.
2. Al fine di garantire trasparenza ed imparzialità e tutela della privacy dei candidati, gli elenchi ed i relativi aggiornamenti verranno pubblicati con i dati personali pseudonomizzati nella sezione del sito web Amministrazione Trasparente> Bandi di concorso della Provincia di Piacenza
3. La Provincia, con cadenza almeno annuale, provvederà all'aggiornamento degli elenchi nel triennio di vigenza degli stessi, al fine di mettere a disposizione degli enti aderenti un numero adeguato di candidati.
4. Gli idonei selezionati restano iscritti negli elenchi sino alla data della loro assunzione a tempo indeterminato e, comunque, per un massimo di tre anni dalla data di approvazione dell'elenco in cui il loro nominativo è stato inserito per la prima volta; decorso il triennio possono essere reinscritti solo a seguito del superamento delle prove selettive dell'eventuale avviso per l'aggiornamento dell'elenco nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla legge.
5. In caso di assunzione a tempo determinato, gli idonei mantengono l'iscrizione nel relativo elenco per successivi interpelli a tempo determinato o indeterminato.
6. Nel caso in cui un idoneo venga assunto da un ente a tempo indeterminato, ma receda dal contratto nel corso del periodo di prova o non superi quest'ultimo, lo stesso rientra nell'elenco degli idonei; in tal caso, l'ente aderente potrà ricorrere al secondo classificato nella graduatoria della relativa selezione per la copertura del posto.
7. Nel caso in cui i vincitori della graduatoria formata a seguito dell'interpello fossero cancellati dall'elenco provinciale per essere stati assunti a tempo indeterminato da altro ente che avesse attinto dallo stesso, questi perdono il requisito di partecipazione e conseguentemente decadono dalla graduatoria.

Articolo 7 Procedura di utilizzo dell'elenco degli idonei. Fase di interpello

1. Resta di esclusiva competenza di ogni ente aderente e della Provincia per le proprie assunzioni la verifica dell'assenza di proprie graduatorie valide per la medesima categoria e profilo professionale o analoghi, così come ogni ulteriore adempimento (atti programmatori delle assunzioni, ecc) e/o procedura propedeutica all'espletamento delle selezioni.
2. La fase di interpello sugli elenchi degli idonei verrà gestita dall'Ente aderente all'accordo (o dalla Provincia per la copertura del proprio fabbisogno). In particolare, l'Ente procederà, sulla base del modello fornito dalla Provincia, all'approvazione dell'interpello con proprio atto, inoltrando lo stesso successivamente alla Provincia per la pubblicizzazione mediante pubblicazione su sito web – sezione Amministrazione Trasparente – per una durata minima di 10 giorni. Analoga pubblicazione verrà effettuata anche da parte dell'ente aderente.
3. Nell'interpello devono essere precisati:
 - *eventuali riserve di Legge (posti a favore dei volontari delle Forze Armate ex artt. 1014 e 678 del D.Lgs. n. 66/2010)*

- *la specifica professionalità di interesse (conoscenze e competenze), in coerenza con le competenze professionali e i titoli di studio richiesti dalla procedura selettiva espletata per la formazione dell'elenco;*
 - *la tipologia del rapporto di lavoro (indeterminato/ determinato, a tempo pieno/ part time)*
 - *il numero di posti richiesti per l'assunzione e – eventualmente, in caso di Unioni - l'ente/gli enti presso i quali sarà stipulato il contratto di lavoro;*
 - *l'attestazione di equivalenza del profilo da assumere con quello con cui è denominato l'elenco di idonei al quale si intende attingere (se la denominazione non risulta identica);*
 - *le modalità di adesione all'interpello e le tempistiche per la risposta degli idonei che aderiscono all'interpello e per la trasmissione del curriculum vitae, se richiesto;*
 - *la modalità di svolgimento della selezione (scritta o orale, in presenza o da remoto) e la data/ora ovvero le modalità di comunicazione successive della stessa, in caso in presenza di un numero di manifestazioni di interesse maggiore rispetto ai posti da ricoprire.*
4. La comunicazione personale dell'interpello agli idonei è effettuata dalla Provincia, così come la raccolta delle successive adesioni. Scaduto il termine per la manifestazione di disponibilità all'assunzione, la Provincia provvede quindi alla trasmissione dei nominativi all'ente aderente, per l'eventuale fase selettiva con le modalità specificate nell'interpello e la successiva formazione ed approvazione della graduatoria finale.
 5. A conclusione dell'interpello, l'ente aderente comunicherà gli esiti alla Provincia ed i nominativi dei soggetti che saranno assunti a tempo determinato o indeterminato; se assunti a tempo indeterminato, tali soggetti saranno cancellati dall'elenco degli idonei, come previsto dall'art. 3, comma 5, del Decreto 81/2020.
 6. La graduatoria formatasi a seguito dell'interpello non potrà essere utilizzata da altri Enti nè per posti diversi da quello per cui lo stesso era stato bandito, salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 6.
 7. Come previsto dai commi 7 e 8 dell'art. 3 bis del decreto, gli elenchi potranno essere altresì utilizzati, con le modalità ivi dettagliate, anche per la copertura, a tempo indeterminato o determinato, di posti che si rendono vacanti in organico a causa del passaggio diretto di propri dipendenti presso altre amministrazioni.

Articolo 8 Rapporti finanziari

1. Le spese di funzionamento per la formazione degli elenchi (compensi componenti commissione, se dovuti; affidamento incarichi a ditte specializzate; attività di supporto e collaborazione, ecc.), vengono finanziate, annualmente, dalla Provincia di Piacenza.
2. Competono alla Provincia di Piacenza le entrate derivanti dalla riscossione della tassa di selezione, fissata, dal vigente Regolamento di Organizzazione, nell'importo di € 10,00. Conseguentemente nessuna tassa di concorso potrà essere richiesta dall'ente locale aderente per la partecipazione all'interpello.
3. A titolo di partecipazione alle spese sostenute per lo svolgimento della procedura, gli enti aderenti si impegnano a versare alla Provincia un contributo per ogni interpello che invieranno alla Provincia. Il contributo dovuto alla Provincia viene parametrato alla popolazione dell'ente aderente come segue:
 - Un contributo di 500 euro per ogni interpello a tempo determinato o indeterminato effettuato dagli enti con meno di 2.000 abitanti
 - Un contributo di 750 euro per ogni interpello a tempo determinato o indeterminato effettuato dagli enti dai 2.000 e con meno di 3.000 abitanti;
 - Un contributo di 1.000 euro per ogni interpello a tempo determinato o indeterminato effettuato dagli enti dai 3.000 e con meno di 5.000 abitanti;
 - Un contributo di 1.500 euro per ogni interpello a tempo determinato o indeterminato effettuato dagli enti dai 5.000 e con meno di 10.000 abitanti;
 - Un contributo di 2.500 euro per ogni interpello a tempo determinato o indeterminato

- effettuato dagli enti dai 10.000 e con meno di 15.000 abitanti
 - Un contributo di 3.000 euro per ogni interpello a tempo determinato o indeterminato effettuato dagli enti dai 15.000 e con meno di 20.000 abitanti
 - Un contributo di 5.000 euro per ogni interpello a tempo determinato o indeterminato effettuato dagli enti oltre i 20.000 abitanti
4. Nel caso in cui l'ente aderente sia un ente associativo di diversi Comuni (Unione di comuni o altro tipo di ente associativo) il contributo di cui al punto precedente è pari a quello della classe demografica del Comune a favore del quale è effettuato l'interpello (ente presso cui sarà stipulato il contratto di lavoro), ovvero, se l'interpello è effettuato per assunzioni dell'ente associativo stesso (es. Unione) e/o per una pluralità di assunzioni presso diversi enti associati si calcola il contributo corrispondente alla classe demografica della somma degli abitanti degli enti associati (es. classe demografica dell'Unione).
 5. Il contributo sarà versato dall'ente aderente contestualmente alla comunicazione da parte della Provincia della lista di idonei che hanno risposto all'interpello per la seconda selezione. Nel caso di interpello infruttuoso (nessuna adesione) non sarà dovuto nessun contributo.

Articolo 9 Durata, recesso

1. Il presente accordo è valido dalla data di sottoscrizione e fino al 31/12/2025 e può essere prorogato, con provvedimento espresso degli enti associati.
2. L'eventuale adesione di un ente in fase successiva a quella iniziale, si conclude, in ogni caso, alla data sopra individuata.
3. Il recesso di un ente prima della scadenza dell'accordo è possibile con un preavviso di almeno 30 giorni da inviarsi alla Provincia.

Articolo 10 Trattamento dati personali

1. Le parti del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno al trattamento dei dati personali strettamente necessari, adeguati e limitati a quanto necessario per le finalità di cui all'art. 2 dello stesso nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE/679/2016. Il trattamento dei dati personali sarà inoltre improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela dei diritti degli interessati.
2. Le Parti, ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679, chiariscono che i rispettivi titolari del trattamento sono gli Enti firmatari del presente accordo. Inoltre, si informano reciprocamente che il trattamento dei dati personali conferiti ai fini della partecipazione al presente accordo, nonché quelli legati all'esecuzione del medesimo, saranno raccolti e trattati con modalità automatizzate ed informatizzate, saranno comunicati solo ai responsabili del trattamento incaricati della gestione del servizio in oggetto; non saranno trasferiti a paesi terzi, saranno conservati e trattati per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle finalità del presente accordo.
3. Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti si riconoscono, quindi, reciprocamente come contitolari del trattamento dei dati personali dei candidati ai sensi dell'art. 26 GDPR, definendo congiuntamente finalità e mezzi del trattamento, come illustrato nei precedenti articoli.
4. I dati personali dei candidati potranno essere raccolti da entrambe le parti sulla base di una informativa ex art.13 GDPR predisposta da Provincia e saranno gestiti sui sistemi informativi di Provincia; entrambi gli enti sono responsabili in merito all'osservanza degli obblighi relativi alla protezione dei dati personali, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dei candidati."

Articolo 11 Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rinvia alle norme e alle disposizioni di legge applicabili in materia di reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, nel tempo vigenti.
2. Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente accordo potranno essere apportate su

proposta formale degli enti aderenti e diventare efficaci dopo l'approvazione da parte della Provincia di Piacenza.

Articolo 12 Contenziosi

1. Gli enti locali e la Provincia di Piacenza sono responsabili in via esclusiva degli atti e delle attività posti in essere per la gestione della fase di loro competenza così come definite nel presente accordo.
2. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente accordo, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.
3. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, il foro competente in via esclusiva è quello di Piacenza.
4. Eventuali richieste di accesso agli atti dovranno essere gestite dalla Provincia di Piacenza con riferimento alle procedure di individuazione degli idonei e dall'ente locale competente con riferimento alle fasi gestite direttamente dall'ente locale.

Articolo 13 Norme finali

1. Le forme di pubblicità delle selezioni restano disciplinate dalla vigente legislazione.
2. In materia di trasparenza, si applicano le disposizioni dell'articolo 19, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 14 Esenzione bollo e registrazione

Il presente accordo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale; non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella, parte II, del DPR n. 131/1986 ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi del punto 16 della tabella B allegata al DPR n. 642/1972.

Letto, approvato e sottoscritto:

Data e luogo

Per la Provincia di Piacenza

Per il Comune/Unione di:



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Direzione Generale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1600/2022 del
Ufficio Direzione Generale ad oggetto: ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI
ENTI LOCALI. ATTIVAZIONE DELLE SELEZIONI UNICHE PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI
DI IDONEI ALL'ASSUNZIONE DI CUI ALL'ART. 3 BIS D.L.80/2021, si esprime ai sensi
dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 04/11/2022

**Sottoscritto dal Dirigente
(SILVA VITTORIO)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

Ufficio di staff Personale, affari generali, contratti

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA CONCOMITANTE

Sulla proposta n. 1600/2022 del Ufficio Direzione Generale ad oggetto: ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI. ATTIVAZIONE DELLE SELEZIONI UNICHE PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI IDONEI ALL'ASSUNZIONE DI CUI ALL'ART. 3 BIS D.L.80/2021 si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica concomitante.

Piacenza li, 04/11/2022

Sottoscritto dal Dirigente
(TERRIZZI LUIGI)
con firma digitale



Provincia di Piacenza

Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 1600/2022 ad oggetto: ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI. ATTIVAZIONE DELLE SELEZIONI UNICHE PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI IDONEI ALL'ASSUNZIONE DI CUI ALL'ART. 3 BIS D.L.80/2021 si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Piacenza li, 04/11/2022

Sottoscritto dal Dirigente del
Servizio
TOSCANI ANGELA
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 128 del 04/11/2022

Servizio Direzione Generale

Oggetto: ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI. ATTIVAZIONE DELLE SELEZIONI UNICHE PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI IDONEI ALL'ASSUNZIONE DI CUI ALL'ART. 3 BIS D.L.80/2021.

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 07/11/2022

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(SILVA MICHELE)
con firma digitale